



## Decreto federale

*Disegno*

### **concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività da parte degli Stati partner**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 163 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visti gli articoli 148 capoversi 1 e 2 e 152 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup>  
sul Parlamento;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2025<sup>3</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> In vista dell'esecuzione dello scambio automatico di informazioni fondato sull'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014<sup>4</sup> tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari) e sull'Accordo multilaterale del ...<sup>5</sup> tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di crypto-attività (Accordo SAI Crypto-attività), il Dipartimento federale delle finanze (DFE) verifica se gli Stati partner soddisfano le condizioni per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni applicabile.

<sup>2</sup> Sulla base delle informazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) disponibili, verifica in particolare l'adempimento delle seguenti condizioni:

- a. lo Stato partner ha introdotto le disposizioni legali necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni applicabile; in particolare, si impegna a rispettare il principio della specialità, secondo il quale le informazioni

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 171.10

<sup>3</sup> FF 2025 1980

<sup>4</sup> RS 0.653.1

<sup>5</sup> RS ...

possono essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto dagli Accordi multilaterali;

- b. nello Stato partner il livello della confidenzialità nonché delle misure per la protezione dei dati scambiati soddisfa i requisiti dell'Accordo SAI applicabile;
- c. lo Stato partner dispone di una rete adeguata di Stati partner, tra i quali figurano anche rilevanti piazze finanziarie concorrenti, con cui attua lo scambio automatico di informazioni applicabile;
- d. al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Conti finanziari o al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Cripto-attività non sono pervenute comunicazioni inerenti a violazioni delle norme sulla confidenzialità o al disfunzionamento delle salvaguardie nello Stato partner;
- e. le autorità svizzere incaricate dell'esecuzione dello scambio automatico di informazioni applicabile non hanno rilevato che, in virtù dell'articolo 21 della Convenzione del 25 gennaio 1988<sup>6</sup> sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, la Svizzera non è tenuta allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività;
- f. le persone interessate dallo scambio di dati non sono esposte, contestualmente allo scambio di informazioni fiscali, a procedimenti nello Stato partner che potrebbero comprovabilmente implicare o comportare gravi violazioni dei diritti umani.

<sup>3</sup> La verifica avviene in funzione dei rischi. Se le informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività devono essere scambiate con uno Stato partner per la prima volta, prima dello scambio di dati lo Stato partner in questione viene sottoposto a una verifica approfondita.

<sup>4</sup> Se sussistono dubbi sul fatto che l'attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte di uno Stato partner sia conforme allo standard o se l'OCSE ha adottato misure contro uno Stato partner, il DFF procede a ulteriori accertamenti.

## Art. 2

<sup>1</sup> Prima di procedere allo scambio automatico di informazioni, il DFF informa di volta in volta le commissioni parlamentari competenti in merito a:

- a. i risultati delle verifiche;
- b. sviluppi rilevanti;
- c. eventuali misure che la Svizzera ha adottato o intende adottare nei confronti di uno Stato partner.

<sup>6</sup> RS 0.652.1

<sup>2</sup> Eventi che possono o potrebbero avere un impatto significativo sullo scambio automatico di informazioni devono essere comunicati immediatamente alle commissioni parlamentari competenti.

### **Art. 3**

Il Consiglio federale sottopone ogni quattro anni alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui risultati delle verifiche.

### **Art. 4**

Il decreto federale del 6 dicembre 2017<sup>7</sup> concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 è abrogato.

### **Art. 5**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>7</sup> FF 2018 41

Meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme  
allo standard dello scambio automatico di informazioni relative  
a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative  
a cripto-attività da parte degli Stati partner. DF

---

FF 2025 1982